PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 21

Pagamento rendite di infortunio o malattia

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, titolari e di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale a carico dell'assicurazione obbligatoria libica, possono, a domanda, ottenere dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il pagamento delle rispettive rate di rendita loro dovute dalla predetta assicurazione. Tale rendita, qualora risulti inferiore a quella corrispondente ai salari minimi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, sara' integrata sino a raggiungere la misura corrispondente ai predetti salari. Ai cittadini indicati al primo comma spettano tutte le altre prestazioni previste dal citato testo unico.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-21-pagamento-rendite-di-infortunio-o-malattia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it